



**CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
POZZALLO**

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 34/2021

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;
- VISTO:** l'articolo 32 dello Statuto speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L. nr. 455/1946, con riferimento ai beni del demanio dello Stato esistenti in Sicilia e dell'attuale quadro ordinamentale in materia di competenze Stato-Regioni, così come risultante, tra l'altro, a seguito della Legge costituzionale n. 3/2001 recante *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*, dall'articolo 6, comma 7, della Legge n. 172/2003, della Legge Regionale n. 15/2005 e delle successive circolari applicative discendenti dalle norme citate;
- VISTA:** la Legge n. 17/1998 della Regione Siciliana recante la *"Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane"* che impone, oltre ai concessionari esercenti stabilimenti balneari anche alle Amministrazioni di tutti i Comuni costieri dell'isola di assicurare, nell'ambito dei litorali di rispettiva giurisdizione devoluti alla pubblica balneazione, apposito servizio di salvamento conforme alle disposizioni di dettaglio impartite dall'Autorità marittima;
- VISTA:** la Legge 8 luglio 2003 n. 172 *"Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico"*, ed in particolare l'art. 8 secondo cui *"In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo"*;
- VISTO:** il Decreto Ministeriale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 luglio 2008, n. 146, recante *"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"*;
- VISTE:** le più recenti *Direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di razionalizzazione dei controlli di sicurezza di routine sulle unità da diporto* (di cui, da ultimo, la n. 143/2019);
- VISTE:** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTA:** la sentenza della Cassazione del 15/02/2011, n.3713, *"...Pertanto, la norma dell'art.1164 Cod. Nav., che sanziona l'inosservanza di disposizioni di legge o regolamento, e di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente in relazione all'uso del demanio marittimo, deve interpretarsi nel senso che la violazione sussiste anche nel caso di inottemperanza di prescrizioni imposte ai concessionari per la sicurezza, l'integrità o la salute delle persone fisiche"*;
- VISTA:** la Circolare del Comando generale prot. nr. 82/22468 del 03.04.2002, con cui è stata trasmessa una Ordinanza *standard* di sicurezza balneare a cui ispirare i provvedimenti locali;
- VISTE:** le Circolari prot. n. 260238 e prot. n. 261598 rispettivamente emanate in data 28/02/1995 e 02/08/1994 dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione nonché il dispaccio prot. n. 82/76655 datato 20/12/2003 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto aventi tutti per argomento la disciplina dell'utilizzo e navigazione delle moto d'acqua per scopi turistico-ricreativi e per salvamento;
- VISTE:** la Circolare del Comando generale prot. nr. 09.01/30387 del 28.06.2005 e il Dp. prot. nr. 02.01.04/31678 del 30.03.2006, recanti linee di indirizzo per l'impiego delle moto d'acqua ai fini dell'assistenza ai bagnanti *"...quale utile integrazione ai mezzi nautici di tradizionale utilizzo."*
- VISTA:** la Circolare del Comando generale prot. nr. 02.01.04/34660 del 7 aprile 2006, recante linee di indirizzo per la regolamentazione degli aspetti di sicurezza del servizio di salvamento a cui uniformare le Ordinanze di sicurezza balneare;
- VISTE:** le linee di indirizzo emanate dal Comando generale per le stagioni estive (di cui, da ultimo, il dispaccio prot. nr. 62711 in data 28.5.2015), nelle quali si evidenzia, tra l'altro, la necessità di standardizzare i contenuti delle Ordinanze di sicurezza balneare, compatibilmente con le specificità locali;
- VISTA:** la Circolare del Comando Generale 02.01/13413 del 08.2.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della *"istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia...nd) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore"*;
- VISTA:** la Circolare del Comando generale prot. nr. 40802 del 13 maggio 2013, inerente *"...l'opportunità di introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o - in subordine - di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile"*;
- VISTA:** la Circolare del Comando Generale prot. nr. 91792 del 24.10.2013, inerente l'opportunità di un azione di coordinamento fra le Autorità Marittime affinché le Ordinanze di sicurezza balneare *"...siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità..."*;
- VISTA:** la Circolare del Comando generale prot. nr. 02.02.70/29121 del 29.3.2014, secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18.3.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una *"collocazione ottimale"* e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute prot. nr.13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTA:** la Circolare del Ministero della Salute18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *"... consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica"*, prescrivendo la necessaria disponibilità di un *"Saturimetro arterioso"* tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTO:** Il Dp. n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente l'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- VISTA:** la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – reparto 2°, Ufficio II – con la quale si conferma che l'ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;
- VISTI:** il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana n. 476 emanato il 01 giugno 2007, recante la disciplina dell'attività balneare per i profili connessi all'utilizzo del pubblico demanio marittimo a fini turistici e ricreativi lungo le spiagge della Regione Siciliana, e il D.D.G. n. 707 del 06.10.2010, che ne estende l'applicazione indistintamente a tutto il pubblico demanio marittimo della Regione Siciliana;
- VISTO:** il D.D.G. N. 256/2021 datato 8 aprile 2021 del Dirigente Generale Del Dipartimento Regionale Per Le Attività Sanitarie E Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato Regionale della Salute pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana anno 75 numero 16 Supplemento ordinario n.3 del 16 aprile 2021, con cui sono state individuate le zone di mare precluse alla balneazione per cause di natura sanitaria, oltre che la durata della *"stagione balneare 2021"*;
- VISTE:** le proprie Ordinanze recanti norme di interdizione di tratti di costa e mare territoriale interessati da fenomeni franosi e/o smottamenti;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2019 emanata il 03/05/2019;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 33/2021 datata 17/06/2021, recante la disciplina della locazione e noleggio di natanti nel Circondario marittimo di Pozzallo;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 21/2013 datata 14/06/2013, recante la disciplina delle immersioni subacquee sportive nel Circondario marittimo di Pozzallo;
- VISTE:** le riunioni indette con le Amministrazioni comunali del litorale del compartimento marittimo, con i rappresentanti dell'Ass.to Regionale T. e A. e del Libero Consorzio di Ragusa, con i rappresentanti dei sindacati balneari, e successivamente con i concessionari degli stabilimenti balneari insistenti sul litorale di giurisdizione, giuste convocazioni con note prot. 8795 in data 27.04.2021, prot. 9033 in data 29.04.2021, prot. 9737 in data 07.05.2021, prot. 10089 in data 12.05.2021, prot. 10967 in data 24.05.2021, prot. 11168 in data 25.05.2021, a seguito delle quali, tra l'altro, si è provveduto ad una disamina congiunta della ordinanza di Sicurezza Balneare n° 34/2019 sopra indicata, e ad ascoltare le osservazioni/suggerimenti degli operatori turistici/balneari circa le eventuali necessità di modifica della stessa;
- VISTA:** la giurisdizione di questo Circondario marittimo che si estende dalla foce del fiume Dirillo, situato nel Comune di Acate incluso, alla località denominata Pantano Longarini, situata nel Comune di Pachino escluso;
- RITENUTO:** necessario, per quanto di competenza di questa Autorità marittima, riunire in un unico provvedimento ordinatorio tutte le normative che disciplinano la sicurezza della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ecosistema marino nel corso della stagione balneare, al fine di aggiornare ed integrare le disposizioni contenute nella previgente Ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2019 sopra citata.

ORDINA

ORDINA

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Salvo diversa e specifica indicazione la presente Ordinanza si applica durante la stagione balneare, così come definita dalla Regione Siciliana, e riguarda le seguenti zone del pubblico demanio marittimo:

- Litorale dei Comuni di Ispica, Pozzallo, Modica, Scicli, Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria ed Acate, e antistante zona di mare (limiti del Compartimento marittimo e del Circondario marittimo di Pozzallo).

Articolo 2 Definizioni

Agli effetti della presente Ordinanza si intende:

Agli effetti della presente Ordinanza si intende:

a) ASSISTENTE BAGNANTI (O BAGNINO DI SALVATAGGIO)

Persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.) in corso di validità rilasciato o dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.) o dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.), o da ogni altra federazione riconosciuta dallo Stato italiano.

b) COSTA

Tutto il litorale in cui non è vietata la balneazione.

c) STRUTTURA BALNEARE

Le strutture attrezzate destinate alla balneazione, dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività turistico-balneare, anche con ingresso gratuito (stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione, spiagge libere attrezzate, solarium e similari, complessi balneari pubblici o sociali), insistenti sul demanio marittimo od in area privata ubicata in prossimità della costa.

d) AREA ATTEZZATA PER LA BALNEAZIONE

Area in concessione o area privata esclusivamente contraddistinta da strutture facilmente amovibili quali sdraio ed ombrelloni, priva di cabine, docce e altre strutture fisse.

e) COSTE A PICCO

Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Sono esclusi dalla definizione i tratti di costa interessati da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi

f) DISTANZA DALLA COSTA

Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione.

g) FRONTE MARE

Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricade la struttura balneare.

h) NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA

Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana.

Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, piccole unità a vela (laser e catamarani), fly board, jetlev flyer, unità assistite con mezzo di propulsione tipo "free wheeling", tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e similari.

CAPO II - LIMITI DELLA NAVIGAZIONE E DELLA BALNEAZIONE

Articolo 3

Zona di mare riservata ai bagnanti

La zona di mare compresa entro la distanza di 200 metri dalla costa e di 100 metri dalle coste a picco, così come definite all'articolo 2, lettera e), è destinata esclusivamente alla balneazione negli orari stabiliti dal competente Servizio Regionale (al momento della emanazione della presente Ordinanza è previsto come orario di balneazione quello compreso fra le ore 09.00 e le ore 19.00).

Articolo 4

Segnalamenti nella zona di mare riservata ai bagnanti

All'interno della zona di mare di cui all'articolo 3, i titolari delle strutture balneari, aree attrezzate per la balneazione ed i Comuni per le spiagge libere, assicurano l'apposizione dei seguenti segnalamenti mediante gavitelli ancorati saldamente al fondo:

- la zona di mare riservata ai bagnanti, è segnalata con gavitelli di colore rosso, alti almeno 40 centimetri sulla superficie del mare, posti parallelamente alla linea di costa a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità del fronte mare (comunque in numero non inferiore a 2). Se il fronte mare è compreso fra 50 e 100 metri, la segnalazione è realizzata con 3 gavitelli equidistanti. È fatto divieto di utilizzare sagole galleggianti per il collegamento fra i gavitelli ed il corpo morto.

Qualora per comprovate ragioni tecnico/operative non fosse possibile il posizionamento delle boe di colore rosso delimitanti la zona riservata alla balneazione, l'autorità marittima (Capo del circondario marittimo) potrà, su richiesta dei Comuni o dei titolari delle strutture balneari/aree attrezzate, autorizzare il posizionamento delle boe all'interno dei limiti di cui all'art. 3. Sono fatti, comunque, salvi i divieti alle unità navali di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

Il significato dei gavitelli rossi è inserito nel cartello di cui all'articolo 11 comma 3, con la seguente dicitura:

**GAVITELLI ROSSI: LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
RED BUOYS: SAFE WATER BOUNDARY
BOUÉES DE COULEUR ROUGE: LIMITE DES EAUX RÉSERVÉES UNIQUEMENT**

In mancanza di tale segnalamento, i Comuni interessati devono apporre sulle spiagge e scogliere libere una idonea segnaletica, redatta in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese), recante la scritta:

**"ATTENZIONE, LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO"
"ATTENTION, WATER LIMIT RESERVED FOR BATHING IS NOT INDICATED"
"ATTENTION, LA LIMITE D'EAU RÉSERVÉE À LA BAIGNADE N'EST PAS INDIQUÉE"**

- il limite delle acque sicure, corrispondente alla distanza dalla costa dove il fondale raggiunge la profondità di 1,60 metri, entro il quale possono bagnarsi i non esperti al nuoto, è segnalato mediante gavitelli o galleggianti di colore bianco posizionati, parallelamente alla costa, collegati da una cima ad intervalli non superiori a 5 metri. I gavitelli/galleggianti posti all'estremità sono saldamente ancorati al fondo.

Il significato dei gavitelli bianchi è inserito nel cartello di cui all'articolo 11, co. 3, con la seguente dicitura:

**GAVITELLI BIANCHI: LIMITE ACQUE SICURE (1,60 MT DI FONDALE)
WHITE BUOYS: SAFE WATER LIMIT (DEPHT 1,60 METERS)
BOUÉES DE COULEUR BLANC: LIMITE DES EAUX SÛRES (PROFONDEUR 1,60 MÈTRE)**

Se le coste sono a declivio molto rapido e le acque sicure terminano prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, il limite non è segnalato e, in prossimità della battigia, è apposto un cartello in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) riportante la dicitura:

**ATTENZIONE - PERICOLO ALTI FONDALI -
balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto
WARNING - DANGER -
deep water swimming not safe for children and beginner swimmers
ATTENTION - DANGER - EAU PROFONDE -
la baignade ne convient pas pour les mineurs non accompagnés et les nageurs non expérimentés**

- corridoi di lancio sono segnalati con le modalità di cui al successivo articolo 15.

I gavitelli ed i relativi corpi morti devono essere rimossi, definitivamente, al termine della stagione balneare, così come fissata annualmente con apposito Decreto assessoriale della Regione Siciliana, da parte dei titolari delle strutture balneari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione e da parte dei Comuni per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere.

I titolari delle strutture balneari, aree attrezzate per la balneazione e le civiche Amministrazioni competenti, devono, altresì, tenere quotidianamente sotto controllo eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni dei gavitelli stessi provvedendo, in tal caso, al loro tempestivo riposizionamento, salvo i casi di temporaneo oggettivo impedimento che deve, comunque, essere tempestivamente comunicato alla locale Autorità marittima.

Nel caso di rimozione, perdita e/o modifica della corretta posizione dei gavitelli in questione, anche dovuta a qualsiasi causa naturale ovvero accidentale, il titolare delle strutture balneari deve, a sua totale e diretta cura e spesa, provvedere al relativo pronto recupero nonché ad idonea collocazione nella prestabilita posizione originaria.

Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei le spiagge libere frequentate da bagnanti antistanti.

Nelle aree in cui il fondale presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali) tali da creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda ai titolari di segnalare tali pericoli. I titolari delle strutture balneari ed i Comuni rivieraschi (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.

Articolo 5

Divieti particolari per le unità navali

Sono vietati il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e similari), a distanza inferiore a 300 metri dalla costa ed a 150 metri dalle coste a picco. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità di tali limiti adottano le misure necessarie affinché l'azione del vento e della corrente non causi l'ingresso nell'area vietata.

Sono esclusi dai divieti di cui al comma 1:

- le unità militari e delle forze di polizia, le unità di soccorso e i mezzi impegnati in servizio di campionamento delle acque ai fini della balneabilità (D.P.R. n. 470/1982), che siano chiaramente riconoscibili come tali attraverso le previste insegne, in funzione delle esigenze strettamente connesse all'attività istituzionale in corso;
- i piccoli natanti senza propulsione meccanica (come definiti all'articolo 2, lett h) della presente ordinanza);
- tutte le unità navali esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio (se presenti e conformi a norma dell'articolo 15 della presente Ordinanza).

Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'interno dell'area riservata alla balneazione, la navigazione avviene con assoluta prudenza ed alla massima distanza possibile dai bagnanti presenti. Le unità adottano tutte le misure necessarie affinché il passaggio venga opportunamente segnalato.

Ai sensi dell'articolo 91 del Decreto nr. 146/2008 citato in premessa, tutte le unità navali devono mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento dei subacquei.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza relativamente alla navigazione da diporto, si rimanda alle norme vigenti in materia ed all'ordinanza che disciplina l'uso dei natanti da diporto nell'ambito del Circondario marittimo di Pozzallo (Ordinanza n° 33/2021).

Articolo 6

Limiti alla navigazione entro 1.000 metri dalla costa

Nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1.000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 150 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità navigano con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi.

Sono escluse dalla prescrizione di cui al comma 1 le unità di cui all'articolo 5, comma 2, lett a), con le precauzioni indicate nel medesimo articolo.

Gli acquascooter e moto d'acqua nonché i natanti similari, devono navigare, esclusivamente in ore diurne ed in condizioni meteomarine assicurate, ad una distanza dalla costa non inferiore a mt. 500 e non superiore ad un miglio.

Lo sci nautico deve essere effettuato oltre 500 mt. da spiagge e da scogliere.

Articolo 7

Disciplina della balneazione e delle altre attività

La balneazione è vietata per tutto l'anno solare:

- all'interno dei porti e degli approdi del Circondario marittimo (Pozzallo, Donnalucata, Marina di Modica, Sampieri, Marina di Ragusa, Punta Secca e Scoglitti);
- nel raggio di 100 mt. dalle imboccature e strutture portuali (moli, banchine, calate, dighe foranee, moli frangiflutti, massicciate esterne alle strutture portuali a difesa delle stesse, ecc.), fatti salvi eventuali maggiori limiti contenuti in specifici provvedimenti ordinatori emanati dall'Autorità marittima;
- fuori dai porti, in prossimità di pontili fissi e/o galleggianti per la nautica da diporto, per un raggio di metri 50;
- all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati, dei campi boe in concessione e dei campi boe per la sosta temporanea;
- negli specchi acquei antistanti i tratti di litorale che, conformemente ad apposite segnalazioni monitorie predisposte a cura dei Comuni, risultano interdetti per motivi igienico sanitari o per altri motivi; ovvero a causa di pericolo di frane e/o smottamenti o comunque per pericoli dipendenti da fenomeni di erosione delle coste;
- nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze o provvedimenti emanati dall'Autorità marittima;
- nel raggio di 200 metri da navi militari o mercantili di qualsiasi nazionalità alla fonda; negli specchi acquei antistanti le foci di tutti i fiumi, torrenti e canali, fino a 50mt dalla costa, fatto salvo quanto previsto dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e degli altri competenti Enti in materia igienico-sanitaria;
- nei tratti di mare e di costa dove si dovessero verificare le condizioni che comportino l'individuazione, da parte dei Laboratori di igiene e profilassi o di altri competenti Istituti, delle zone vietate alla balneazione, che saranno individuate e regolamentate mediante Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti
- sino a 200 mt. a destra e sino a 200 mt. a sinistra delle condotte di allontanamento delle acque reflue degli impianti di depurazione dei Comuni del Compartimento marittimo. Il divieto si estende all'area semicircolare, con centro nel punto terminale a mare della condotta, e raggio 200 mt.; sono fatti salvi i limiti eventualmente superiori decretati dalle pertinenti Ordinanze Sindacali e di altri competenti Enti. I punti di prelievo/scarico sono opportunamente segnalati dai titolari degli insediamenti, attraverso cartellonistica monitoria posta in prossimità dell'inizio del divieto

La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati all'art. 3 non è consigliata; in ogni caso deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale di appoggio, il bagnante deve dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibile.

Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.

La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

Articolo 8

Scogliere a picco sul mare

Fatti salvi i vigenti specifici provvedimenti di interdizione emanati dalle competenti autorità (Regione – Comune), in via cautelare, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi tipo di operazione che presupponga la permanenza di persone e/o cose entro 10 metri verso terra dal ciglio delle scogliere a picco sul mare, nonché alla base delle scogliere stesse, per una distanza di almeno 10 metri dal piede e, comunque, dalla zona di accumulo di materiale franato.

I Comuni devono adottare ogni provvedimento utile a prevenire ed eliminare pericoli che potrebbero minacciare la pubblica incolumità, apponendo anche apposita segnaletica che evidenzia, ove esistenti, pericoli di crollo e/o smottamenti lungo la costa.

CAPO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Articolo 9

Servizio di salvamento – generalità

I titolari delle strutture balneari/aree attrezzate per la balneazione ed i Comuni nelle spiagge libere (fatte salve le deroghe poste dall'art. 17 della presente Ordinanza) devono assicurare, in maniera continuativa e senza interruzione, il servizio di salvamento nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

A cura dei soggetti di cui al comma 1, sarà compilata la "Scheda di autoverifica" (Allegato 1 - Scheda di autoverifica) almeno due volte al mese; la stessa dovrà essere esibita alle autorità competenti durante l'attività di accertamento e controllo.

Il consorzio fra diverse strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione, limitrofe, per il servizio di salvamento è preventivamente comunicato all'Autorità marittima che ha facoltà di dettare specifiche prescrizioni sulle modalità di erogazione.

Le risorse impiegate umane e strumentali nel servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo, costituiscono articolazione specialistica censita nell'ambito della locale pianificazione SAR con cui vige l'obbligo di collaborazione.

Ai fini di cui al comma precedente, i titolari di strutture balneari e i Comuni sottoscrivono una dichiarazione (come da Allegato 2 – Dichiarazione di apertura). La dichiarazione è resa prima dell'apertura al pubblico dello stabilimento balneare o comunque dell'avvio del servizio di salvamento ed aggiornata, senza ritardo, in caso di modifiche del personale impiegato nell'assistenza ai bagnanti, intercorso dopo la presentazione. Nella stessa dichiarazione è indicata utenza telefonica mobile o fissa per la pronta reperibilità dei soggetti preposti al servizio di salvamento.

In caso di operazioni di soccorso effettuate dagli assistenti bagnanti dipendenti, il titolare della struttura balneare e aree attrezzate per la balneazione è responsabile di informare, tempestivamente via telefono, l'Autorità marittima competente su ogni intervento di assistenza o soccorso prestato da parte di uno o più assistenti bagnanti nonché ogni incidente od altro evento rilevante per la sicurezza della balneazione e/o la salvaguardia della vita umana in mare. Comunque entro le 24 ore successive all'evento, tutti gli interventi di assistenza portati a termine dal personale in servizio come "assistente bagnanti" devono essere rapportati formalmente (Allegato 3 – Scheda segnalazione) all'autorità marittima.

Ad integrazione del servizio di salvamento ordinario di cui ai commi precedenti, è possibile organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio che preveda l'impiego di unità cinofile, munite di idoneo brevetto. Il servizio di salvataggio mediante unità cinofile è effettuato dalla coppia conduttore-cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnanti (art. 2, c.1, lett. a). L'attivazione e le modalità di erogazione del servizio di cui al presente comma sono preventivamente comunicate all'Autorità marittima, al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) competente che hanno facoltà di dettare, all'uopo, specifiche prescrizioni.

Articolo 10

Servizio di salvamento – assistenti bagnanti

Il servizio all'interno delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione è assicurato da un assistente bagnante ogni 80 metri, o frazione, di fronte mare; qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es: scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, etc.) impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato in modo tale che tutto lo specchio acqueo sia costantemente vigilato.

Il servizio di salvamento è assicurato, inoltre, per ogni piscina presente all'interno della struttura balneare con personale distinto da quello addetto al salvamento in mare, secondo le modalità dettate dalla Regione Siciliana. Se la piscina è chiusa al pubblico, i titolari della struttura balneare curano che ne sia precluso l'accesso in maniera idonea.

Gli assistenti bagnanti non possono essere distolti dal servizio svolto, impiegati in altre mansioni od in luoghi diversi da quelli di competenza, come indicato all'art. 13, comma 1. Ogni postazione è sempre vigilata da almeno un assistente bagnanti.

In caso di necessità (esempio: pausa pranzo) ovvero di imprevedibili impedimenti, l'assistente bagnanti dovrà essere immediatamente sostituito da altro personale parimenti qualificato in modo da garantire il servizio di cui all'articolo 9, senza soluzione di continuità. Nelle more della sostituzione dell'assistente, il concessionario deve immediatamente informare la Capitaneria di porto di Pozzallo (telefono 0932/953327) provvedendo ad informare, anche tramite megafoni, l'utenza presente nella struttura balneare della momentanea sospensione del servizio, issando la bandiera rossa ed apponendo apposita cartellonistica all'ingresso della struttura indicante la momentanea sospensione del servizio.

Articolo 11

Postazioni degli assistenti ai bagnanti – caratteristiche e dotazioni

Le postazioni degli assistenti *bagnanti* sono realizzate, a cura dei titolari delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione, su piattaforme di osservazione sopraelevate rispetto al livello del mare di almeno 1 metro e collocate all'interno dell'area in concessione o di proprietà in posizione tale da permettere la migliore visibilità dell'intero specchio acqueo di competenza, ovvero nella linea mediana dello stesso.

Le postazioni di salvataggio sono indicate da apposito pennone sul quale è issata, a cura degli assistenti *bagnanti*, su disposizione del titolare della struttura balneare e aree attrezzate per la balneazione o dell'Autorità marittima una delle seguenti bandiere:

- bandiera bianca: indicante la regolare attivazione della postazione;
- bandiera gialla: indicante pericolo minimo dovuto alle condizioni meteo-marine con obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento;
- bandiera rossa: indicante balneazione pericolosa per qualsiasi motivo fra cui le condizioni meteo-marine e l'assenza del servizio di salvamento (fuori dagli orari di erogazione obbligatoria del servizio). In caso di utilizzo della bandiera rossa vengono, inoltre, emanati avvisi con gli altoparlanti (se presenti) o con il megafono in dotazione all'assistente bagnanti. Anche durante l'esposizione della bandiera rossa l'assistente ai bagnanti dovrà stazionare sull'apposita piattaforma di assistenza ai bagnanti.
- Presso ogni struttura balneare e aree attrezzate per la balneazione sono affissi, all'ingresso e presso ogni postazione di salvataggio, cartelli in almeno tre lingue (italiano/inglese/francese) indicanti il significato dei gavitelli, di cui all'articolo 4, e delle bandiere di segnalazione con le diciture elencate di seguito:

BANDIERA BIANCA: tempo buono e regolare attivazione della postazione – WHITE FLAG: good weather conditions, lifeguard on duty DRAPEAU BLANC: beau temps et surveillance assurée"

BANDIERA GIALLA: causa forte vento, divieto di mantenere aperti gli ombrelloni YELLOW FLAG: strong wind. Do not keep open beach umbrellas DRAPEAU JAUNE: en raison du vent fort, il est interdit de garder ouvert les parasols.

BANDIERA ROSSA: balneazione pericolosa per avverse condizioni meteomarine o per assenza del servizio di salvataggio. Pericoloso l'uso dei natanti e divieto di noleggio di mosconi, pedaloni, tavole a vela e simili RED FLAG: dangerous weather conditions or no lifeguard on duty. No rental rafts, boats, windsurf DRAPEAU ROUGE: baignade dangereuse en raison des mauvaises conditions météorologiques et maritimes ou en raison de l'absence de surveillance. L'utilisation des engins de plage, des planches à voile et similaires est dangereuse.

Ogni postazione di *assistente bagnanti* è dotata delle seguenti dotazioni immediatamente disponibili all'uso:

DOTAZIONI	
n.1 binocolo;	n. 1 megafono funzionante
n.1 fischietto	n.1 paio di pinne da salvamento (o mezza pinne)
n.1 maschera e snorkel	n.1 rullo amovibile (asservito agli eventuali spostamenti dell'assistente al salvamento lungo il litorale), con 200 metri di sagola galleggiante, all'estremità della quale è assicurato un <i>rescue can</i> o un <i>rescue tube</i>
n.1 <i>rescue can</i> o <i>rescue tube</i> supplementare, che l'assistente ai bagnanti deve portare al seguito quando si allontana dalla postazione per vigilare sul fronte mare di competenza	n. 1 casco di protezione e calzature antiscivolo per ogni assistente bagnante (solo se la costa di cui è composto il fronte mare è costituita, anche parzialmente, da superficie rocciosa)
predisposizione di un cartello, in posizione ben visibile, che riporti i numeri telefonici di emergenza dei seguenti uffici: <ul style="list-style-type: none"> Capitaneria di Porto Pozzallo: 0932 953327; Capitaneria di Porto per emergenza in mare: 1530; NUMERO UNICO DI EMERGENZA: 112; OSPEDALE PIÙ VICINO 	

Articolo 12

Mezzo nautico adibito al salvataggio

Presso ogni struttura balneare e area attrezzata per la balneazione è assicurata la presenza di un pattino di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO". Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

Il mezzo è posizionato direttamente sulla battigia o comunque in modo tale che una sola persona sia in grado, all'occorrenza, di vararlo tempestivamente a mano. Nel caso di litorale roccioso o che comunque non permette una collocazione idonea, il mezzo è posizionato direttamente in acqua.

L'unità, quando è attivo il servizio di salvamento, è tenuta sempre armata (con remi e scalmi) ed è dotata di:

- un salvagente anulare/ *rescue can* munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- un mezzo marinaio/gaffa;
- un'ancora.

Fatto salvo l'obbligo di cui al comma 1, è data facoltà al responsabile del servizio di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, al natante destinato al servizio di salvamento, una moto d'acqua (acquascooter) posizionandola all'interno dell'area in concessione (non in mare), alle seguenti condizioni:

- dovrà essere preventivamente presentata alla Capitaneria di Porto di Pozzallo formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi ed i relativi titoli (*patente nautica - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio*) del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- dovrà essere utilizzato un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio della moto d'acqua;
- la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati dell'unità;
- la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore munito di patente nautica ed un assistente bagnante munito di brevetto;
- la moto d'acqua dovrà essere dotata di barella per il salvamento, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi (di tipo omologato);
- durante l'uscita in mare, il conduttore e la persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco rigido protettivo (di tipo omologato);
- la moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altri bagnanti.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare e dei dispositivi di protezione individuali non obbligatori da indossare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza dei bagnanti, ecc.).

Articolo 13

Obblighi specifici in capo agli assistenti bagnanti

L'assistente bagnanti, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione, rispetta le seguenti prescrizioni:

- staziona nelle aree di competenza: sulla postazione, sulla battigia o, in mare, sul pattino di salvataggio, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 10, c.3;
 - porta sempre con sé, se si allontana per qualsiasi motivo dalla postazione di salvataggio, il *rescue can* o il *rescue tube* o il salvagente anulare;
 - indossa una maglietta/canotta di colore rosso con la scritta "SALVAMENTO" o simili con caratteri maiuscoli di colore bianco ed il fischietto;
 - posiziona le dotazioni di cui all'articolo 11, c. 4 in modo tale che siano immediatamente disponibili nei luoghi previsti dalla presente Ordinanza e cura che il mezzo nautico adibito al soccorso sia armato, opportunamente posizionato e dotato delle attrezzature necessarie ai sensi dell'articolo 12;
 - ispeziona lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - issa una bandiera sul pennone della postazione con le modalità di cui all'articolo 11.
- L'assistente bagnanti risponde personalmente (e in solido con il titolare della struttura balneare/aree attrezzate per la balneazione o con il Comune per il servizio erogato sulle spiagge libere ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge nr.689/1981) delle relative violazioni.
- L'assistente bagnanti, a norma dell'art. 359, comma 2° del codice penale, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato, in conformità agli obblighi inerenti la funzione (sorveglianza e tentativo di salvataggio) e derivanti dalle presenti disposizioni.

Articolo 14

Altre dotazioni della struttura balneare/Area attrezzate per la balneazione

Ogni struttura balneare/area attrezzata per la balneazione, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, è dotata di:

- salvagente anulari di tipo conforme alla normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri posizionati in prossimità dei due estremi del fronte mare della struttura balneare/area attrezzata, sulla battigia;

- o sistemazioni antincendio nel rispetto di quanto previsto dal punto 5.2 Allegato V del D.M. 10/03/98 ;
- o solo per gli stabilimenti balneari, apposito locale chiuso adibito esclusivamente al primo soccorso, all'interno del quale è possibile collocare una barella in posizione orizzontale;
- o una cassetta di primo soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni minime, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 in materia di primo soccorso aziendale;
- o 3 bombole individuali di ossigeno con capacità non inferiore ad un litro ciascuna o, in alternativa, n. 2 bombole di ossigeno della capacità non inferiore a due litri ciascuna; riduttore di pressione per bombola di ossigeno completo di selettore di flusso con regolazione litri/minuto ed attacco a presa ossigeno per le bombole tradizionali ricaricabili. Le bombole monouso non necessitano di tale riduttore;
- o Saturimetro arterioso;
- o 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una per bambini;
- o Un tiralingua e un apribocca
- o mascherine per respirazione bocca a bocca;
- o pocket-mask per respirazione bocca – naso - bocca;
- o 1 barella/tavola spinale;
- o Un pallone “ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle Autorità Sanitarie;
- o Almeno un collare adattabile per far fronte ad eventuali traumi midollari;

È facoltà dei titolari delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione assicurare la presenza di un defibrillatore fra le dotazioni. Se tale facoltà viene esercitata, i titolari delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione hanno l'obbligo di impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) secondo le norme vigenti. Il materiale di primo soccorso deve essere riposto in apposita postazione, adeguatamente segnalata con apposita cartellonistica, avendo cura che risulti sempre in ordine e in condizioni di igiene e salubrità.

Articolo 15 Corridoi di lancio

Le unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione e negli orari di balneazione, devono utilizzare esclusivamente i corridoi di atterraggio.

I corridoi di lancio/atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite di 300 metri dalla costa. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli, di colore arancione o giallo, distanziati ad intervalli di 15 metri nei primi 100 mt di distanza dalla costa e successivamente ad intervalli di 50 metri o frazioni, e collegati con sagole non galleggianti.

**“CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AL TRANSITO DELLE UNITA’
– DIVIETO DI BALNEAZIONE –
NO SWIMMING – ONLY BOATS –
CHENAL D’ACCÈS RÉSERVÉ AUX BATEAUX**

All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello, redatto in più lingue, indicante:

I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, previa autorizzazione/concessione della competente Autorità Regionale.

Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

Tutte le unità navali, ivi comprese quelle a motore e gli acquascooters, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza, alla minima andatura compatibile con il governo dell'unità e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, inoltre, nella fase di allontanamento e di atterraggio, la velocità dovrà essere tale da non permettere che il tubo di scarico del mezzo nautico in questione, nella spinta propulsiva, emerga dall'acqua.

Fermo restando la necessaria presenza del corridoio di lancio per chi esercita l'attività di cui al comma 1, le medesime unità, in via eccezionale in mancanza di corridoi di lancio, possono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente i remi mantenendo una rotta quanto più possibile perpendicolare alla battigia, che faccia pertanto chiaramente intendere la traiettoria dell'unità, prestando la massima attenzione ad eventuali bagnanti e/o persone intente in attività subacquee. In ogni caso, fermo restando il divieto di ancoraggio entro la zona di mare riservata ai bagnanti, l'avvicinamento alla battigia da parte delle predette unità condotte a remi è consentita temporaneamente al solo fine di permettere l'imbarco/sbarco di persone e/o per comprovate urgenti necessità.


È fatto comunque divieto assoluto di ormeggiarsi od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.

Nelle aree destinate a stabilimento balneare/ area attrezzata per la balneazione, i corridoi dovranno essere posizionati entro i limiti laterali della concessione, al fine di non ostacolare la balneazione.

I corridoi di lancio, a prescindere dal realizzatore, sia pubblico che privato, sono destinati all'uso pubblico dell'intera collettività ed utenti del mare in genere.

I corridoi devono essere posizionati, perpendicolari alla spiaggia, in modo tale che non contrastino con l'attività di balneazione. Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere che sia presente la relativa segnaletica, indicante il divieto di balneazione, verificando quotidianamente il corretto posizionamento dei gavitelli di delimitazione e provvedendo immediatamente al loro ripristino e/o sostituzione in caso di scarrocciamenti o perdita sottrazione degli stessi.

Ad integrazione di quanto previsto ai commi precedenti, i corridoi di lancio impiegati per il transito dei kite-surf devono avere una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della costa e non inferiore a 100 mt alla distanza di 100 mt dalla costa, come da schema esemplificativo sotto-riportato. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del body drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 mt dalla costa.



Articolo 16

Obblighi e facoltà dei Comuni costieri sulle spiagge libere

I Comuni costieri, sulle spiagge libere (costa, art. 2, lett. b)), assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dall'articolo 4, comma 1, lett. a) e b).

I Comuni, se non garantiscono il servizio di salvamento e la segnalazione delle zone di mare di cui all'articolo 4, co.1, lett. a)-b), provvedono all'apposizione di idonea segnaletica monitoria riportante i seguenti avvisi:

ATTENZIONE

balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio – Swimming not safe. No lifeguard - baignade dangereuse à cause de manque de service de secours approprié;

limite acque interdette alla navigazione non segnalato – Safe water limits not marked - limite des eaux interdites à la navigation non signalée;

limite acque sicure (profondità 1,60 metri) non segnalato – Safe water limit (depth 1,60 meters) not marked – limite des eaux sûres (profondeur 1,60 mètre) non signalée;

I Comuni verificano l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione.

I Comuni hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere, così come disciplinati dalla presente Ordinanza, fatta salva la previa acquisizione dei necessari titoli autorizzativi/concessori da parte dei competenti organi della Regione Siciliana.

I Comuni curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 8 (pericoli in prossimità delle coste a picco e falesie).

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

SEZIONE I - ALTRI DIVIETI

Articolo 17

Disciplina della pesca

Il presente articolo detta prescrizioni per l'esercizio della pesca sportiva e professionale vigenti nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana per la balneazione. Si rimanda, per la disciplina integrale della materia, alla normativa vigente fra cui, in particolare, il D.P.R. n°1639/68 ed il D.Lgs. n°4 del 09/01/2012.

Nella fascia di mare riservata alla balneazione, così come definita dall'art. 3, nei giorni e negli orari definiti dalla Regione Siciliana per la balneazione, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca professionale e/o sportiva effettuata sia dalla costa che da natanti. Eventuali deroghe sono concesse per manifestazioni sportive preventivamente autorizzate secondo Legge e disciplinate da apposite Ordinanze.

La pesca subacquea è sempre vietata nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva. È altresì, vietato attraversare, gli arenili frequentati dai bagnanti e la suddetta fascia di mare ad essi riservata, anche se in immersione, con fucili/pistole subacquee cariche, nonché procedere al relativo caricamento in dette zone. È vietato l'esercizio della pesca subacquea a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta.

Chiunque compia attività subacquee è obbligato a segnalare la propria presenza con apposito pallone di segnalazione (bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di idonea sagola), e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale.

Articolo 18

Altri divieti vigenti durante la stagione balneare

Nel corso della stagione balneare è inoltre vietato:

- Decollare/atterrare sulla costa e nella zona di mare riservata alla balneazione, fatte salve le aree all'uso specificamente destinate e previa emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi, con qualsiasi tipo di aeromobile o velivolo da diporto o sportivo (inclusi ultraleggeri e deltaplani), idrovolante, paracaduti (anche ascensionali) e mezzi similari;
 - Sorvolare le spiagge e la zona di mare fino a 1000 metri dalla costa con qualunque tipo di aeromobile, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi);
 - Transitare e/o sostare sulle spiagge e sulle scogliere con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia (comunque in orari in cui vi sia assenza e/o minor affluenza di persone), di quelli utilizzati dalle persone diversamente abili, di quelli adibiti per il soccorso nonché, in genere, di quelli inerenti ai servizi di polizia. Il divieto resta in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità marittima;
 - Tuffarsi dalle scogliere, pontili, passerelle, camminamenti a mare o da altri siti (elencazione esemplificativa e non esaustiva);
 - Utilizzare artifici pirotecnici senza le prescritte autorizzazioni;
- Le persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti pubblici titolari ovvero responsabili di condotte di prelievo/scarico di acque già autorizzate sono tenuti a:
- Attuare le più adeguate misure di prevenzione ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché collocare cartelli monitori in più lingue e segnalamenti indicanti la presenza della condotta ed, in particolare, della presa di aspirazione d'acqua, evidenziando la pericolosità del sito e provvedendo ad apporre idonea griglia protettiva all'imboccatura della citata presa d'aspirazione qualora ne sia sprovvista;
 - Segnalare opportunamente la zona di prelievo/scarico con accorgimenti idonei a tenere ad adeguata distanza i bagnanti, avendo cura di sottoporla a verifica giornaliera ed a manutenzione;
 - Qualora in alcune zone retrostanti tratti di spiaggia in concessione e/o spiaggia libera risultino realizzate opere di canalizzazione di acque, i competenti Comuni devono adottare ogni più adeguata misura tesa alla regolare regimazione delle stesse, al fine di evitare il convogliamento delle acque negli arenili e specchi acquei circostanti, con eventuale pregiudizio per la pubblica salute.

Ferma restando l'osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1161 C.N., che punisce la sosta di autovetture sul suolo demaniale marittimo, è fatto assoluto divieto a qualsiasi veicolo a motore di circolare e/o sostare all'interno delle aree demaniali marittime oggetto di concessione (lett. c) ed d) art.2) e delle spiagge libere al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza degli avventori delle strutture ricettive e delle aree di spiaggia libera. Eventuali autorizzazioni in deroga potranno essere concesse, a seguito di istanza appositamente motivata, dal competente Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente.

Articolo 19

Disciplina dello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni, moto d'acqua, tavole a vela (windsurf ecc., tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni)

Per quanto riguarda la disciplina di uso e navigazione di moto d'acqua (acquascooter), unità da diporto utilizzate per il paracadutismo ascensionale e/o rimorchio di galleggianti comunemente denominati “banana boat” e similari, esercizio dell'attività di sci nautico, wakeskate, wakeboard e similari, propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile, comunemente denominati “acquascooter subacquee”, predisposti per escursioni subacquee, nuoto, snorkeling, snorkeling trainato e/o altre discipline similari quali ray – board, sea – fly, subwing, surfer – board nonché scuole di vela e scuole di tavole a vela, si dovrà fare riferimento alla vigente Ordinanza che disciplina l'uso dei natanti all'interno del Circondario Marittimo di Pozzallo già menzionata (ordinanza n° 33/2021) ed attenersi alle vigenti disposizioni in materia con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.

SEZIONE II - DIVULGAZIONE E NORME PROCEDURALI

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente ed abroga la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 34/2019 citata in premessa. Ogni eventuale richiamo a precedenti Ordinanze trascritto sulla segnaletica monitoria esistente e non ancora aggiornata, si intende riferito alla presente Ordinanza.

La Capitaneria di Porto di Pozzallo potrà, su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza, concedere deroghe all'applicazione della presente Ordinanza

Articolo 22
Obbligo di affissione

La presente Ordinanza è esposta dai titolari delle strutture turistico-balneari all'ingresso delle strutture, oltre che presso le postazioni di salvataggio ed all'ingresso delle strutture destinate alla nautica da diporto siti nei Comuni del Circondario Marittimo, a cura dei responsabili, (possibilmente in formato poster).

Articolo 23
Sanzioni e diffide

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/pozzallo nonché l'opportuna distribuzione tramite i locali organi di informazione.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo e salve le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, ai sensi:

- degli artt.1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
- degli artt. 53 a 55 del D.Lgs. 18.07.2005 n.171- Codice della nautica da diporto
- per quanto applicabili, le norme in materia di pesca, ai sensi del D.lgs. 04/2012 del 09.01.2012
- degli artt. 650 e 673 del Codice penale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

Pozzallo, li 18 giugno 2021

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP) Donato ZITO

**PER CONSULTARE LA PRESENTE
ORDINANZA SI PUÒ SCANSIONARE CON
IL PROPRIO SMARTPHONE IL QR-CODE
DI FIANCO RIPORTATO**



**Scarica l'app #PlasticFreeGC! Con la nuova
funzionalità "avvistamenti", potrai segnalare
velocemente, attraverso il tuo smartphone,
la presenza in mare di grandi vertebrati
marini, trasmettendone la localizzazione alla
Centrale Operativa del Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto**

